

Parere n. 25 del 03/10/2007

PREC206/07

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla ATI Anese Gino s.a.s./Costruzioni Cicuttin s.r.l. e dalla ATI Hydrogeo s.r.l./FADEP s.r.l. - lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex cava cento pertiche in via Pascoli - Fr. Zibido. S.A: Comune di Zibido S. Giacomo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 04.04.2007 il Comune di Zibido S. Giacomo ha pubblicato il bando indicato in oggetto, per un importo complessivo a base d'asta di € 3.775.366,14, categoria prevalente OS21, classifica V e categorie scorporabili/subappaltabili OG12, classifica II e OG13, classifica I.

In data 21 maggio e 31 maggio 2007 sono pervenute le istanze di parere indicate in oggetto, con le quali le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale Anese Gino s.a.s./Costruzioni Cicuttin s.r.l. e Hydrogeo s.r.l./FADEP s.r.l. contestano l'esclusione dalla gara di che trattasi, per non aver raggiunto nella categoria prevalente, in base alla somma delle classifiche di iscrizione possedute da ciascuna impresa, usufruendo del beneficio dell'incremento di un quinto, l'importo previsto dal bando di gara (€ 5.164.569,00).

Entrambe le associazioni istanti ritengono di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara, in quanto le ATI si qualificano con riferimento all'importo a base d'appalto.

In sede di istruttoria preliminare, la Stazione appaltante ha contestato le osservazioni addotte dalle imprese escluse, evidenziando che l'ammissione delle imprese istanti avrebbe comportato una violazione del principio della *par condicio* rispetto ai concorrenti che partecipavano singolarmente, dovendosi l'amministrazione garantire in ordine al possesso, per tutti i concorrenti, dei requisiti prescritti dal bando.

In particolare, il bando di gara prevedeva che la somma delle classifiche possedute dalle associazioni orizzontali fosse almeno pari a quella richiesta dal medesimo bando, cioè € 5.164.569,00.

Ritenuto in diritto

La suddivisione delle lavorazioni oggetto dell'appalto in esame - importo complessivo euro 3.775.366,14 - è così ripartita:

- categoria prevalente OS21, importo lavori euro 3.385.282,77;
- categoria scorporabile/subappaltabile OG12, importo lavori euro 365.562,77;
- categoria scorporabile/subappaltabile OG13, importo lavori euro 24.520,60.

Oneri di sicurezza: euro 94.814,00

L'ATI Anese Gino s.a.s./Costruzioni Cicuttin s.r.l. è in possesso, relativamente a dette lavorazioni, delle seguenti categorie e classifiche:

- OS21, IV (euro 2.582.284); OS21, III (euro 1.032.913);
- OG13, III; OG13, III.

L'ATI Hydrogeo s.r.l./FADEP s.r.l. è in possesso, relativamente a dette lavorazioni, delle seguenti categorie e classifiche:

- OS21, IV; OS21, III;
- OG13, I (euro 258.228).

La problematica di cui alla controversia in esame è stata affrontata dall'Autorità con deliberazione n.

75/2007, laddove, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999 vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione all'importo complessivo dell'intervento, l'Autorità ha espresso l'avviso in base al quale l'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000, è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso in esame, il venti per cento dell'importo complessivo dell'appalto è pari a euro 755.073,228, ammontare coperto dalle classifiche delle due imprese mandanti; il quaranta per cento dell'importo complessivo dell'appalto è pari a euro 1.510.146,456, ammontare coperto dalle due mandatarie.

Le imprese istanti possono, pertanto, usufruire del beneficio dell'incremento di un quinto, ottenendo l'importo complessivo di qualifica pari a euro 4.338.236,40 che copre l'importo dei lavori in appalto.

Sulla base di quanto sopra, si deve ritenere come non apposta la prescrizione del bando di gara secondo la quale, nel caso di ricorso all'ATI del tipo orizzontale, "la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara" e cioè atta a coprire l'importo della classifica V.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione delle associazioni temporanee Anese Gino s.a.s./Costruzioni Cicuttin s.r.l. e Hydrogeo s.r.l./FADEP s.r.l. non è conforme alla normativa di settore, in particolare all'articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999 e all'articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2007